MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA

# Art. 7-bis

## Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Versione in vigore dal 8 agosto 1998, tuttora in vigore · versione 2

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania |
| Estremi | Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1998 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-prevenzione-del-rischio-idrogeologico-ed-a/art-7-bis-misure-a-favore-delle-organizzazioni-di-volontariato-di-protezione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it